

Come si è espressa la giurisprudenza

La Sentenza della Corte di Cassazione sul c.d.
“decalogo del giornalista

CASSAZIONE CIVILE - SEZ. 1

SENTENZA 5259 DEL 18/10/1984 - (RV. 436989)

Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. E regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni



A) utilità sociale dell'informazione;

B) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;

C) Forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

La Forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'Esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato.

I limiti del “diritto di cronaca”

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
08622 DEL 01/08/2000 (UD.26/05/2000)- RV.
216714

In tema di diffamazione a mezzo stampa puo' essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:



A) che la notizia pubblicata sia vera

B) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti

C) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività

Questi principi, hanno rilevanza oltre che per il giornalista autore dell'articolo, anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento alla peculiare funzione del suo ruolo. Egli, infatti, oltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quanto meno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli.



L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o, da un intervistato, non comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione della notizia.

I limiti del “diritto di cronaca” nel caso di intervista

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
07498 DEL 27/06/2000 (UD.11/04/2000)- RV.
216570

In tema di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento alla pubblicazione di un'intervista, il giornalista non puo' limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perche' le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma deve altresì (a parte la loro falsità), accertare che non difetti il requisito della continenza e, cioè, che esse non consistano in insulti ovvero in espressioni gratuite, non necessarie, volgari, umilianti o dileggianti, ovvero siano affermazioni in se' diffamatorie.


In tali casi, il giornalista, sia perché ha creato l'evento "intervista", sia perché ha formulato, d'accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest'ultimo, con la loro propalazione diviene o dissimulato coautore delle eventuali dichiarazioni diffamatorie ovvero strumento consapevole di diffamazione altrui.

Deve pertanto ritenersi che non sussiste un "dovere" del giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico, anche se le stesse integrino gli estremi della contumelia; al contrario, all'interesse pubblico alla conoscenza sono estranee quelle "notizie" distolte dal fine della formazione della pubblica opinione e volte, invece a soddisfare - attraverso la violazione della sfera morale dei singoli - la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo ed offesa in ogni caso inutile, in quanto non pertinente alla notizia.

I limiti del “diritto di critica”

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
10631 del 12/02/2009 Cc. (dep. 10/03/2009)
Rv. 243484

In tema di diritto di critica giudiziaria, non è scriminante la condotta di attribuzione di parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva → Fattispecie nella quale un opinionista televisivo aveva accusato un pubblico ministero di avere esercitato per ragioni politiche l'azione penale in danno di un noto imprenditore per il reato di finanziamento illecito ad un partito politico, e di non avere fatto altrettanto in relazione ai finanziamenti illecitamente ricevuti da altro partito politico antagonista;



La Corte ha anche precisato che la scriminante postula comunque il rispetto del dovere di verità, laddove nella specie l'azione penale "de qua" era stata esercitata da altro pubblico ministero).

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
2066 del 11/11/2008 Cc. (dep. 20/01/2009) Rv.
2424348

In tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario pu essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso.

I criteri di responsabilità del giornalista nel caso di diretta televisiva

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
3597 del 20/12/2007 Cc. (dep. 23/01/2008) Rv.
238872

L'intervista televisiva "in diretta" presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte "non filtrata", con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista l'esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della diffusione della notizia ed in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista la apprende dall'intervistato.

Ne deriva che l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all'intervista "in differita" non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista "in diretta", trattandosi di condotta inesigibile, posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce



Il controllo di veridicità è applicabile al giornalista che effettui l'intervista "in differita", trattandosi di condotta esigibile, posto che si può controllare ciò che si conosce

Tuttavia, il giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza "in eligendo", nel senso che nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.

Diffamazione “a mezzo internet”

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
31392 del 01/07/2008 Cc. (dep. 25/07/2008)
Rv. 241182

L'immissione via internet del contenuto di una denuncia presentata nei confronti di una società e relativa a scarico di cancerogeni nelle acque di un lago costituisce manifestazione del diritto di cronaca e anche di critica che spetta, ex art. 21 Cost., ad ogni individuo "uti civis" e non solo ai giornalisti o a chi svolge professionalmente attività di informazione, e che è tuttavia sottoposto all'osservanza di limiti, rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obbiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza nelle espressioni utilizzate, che va accertata dal giudice di merito.

In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello il quale ha escluso, in riforma della sentenza di primo grado, l'esistenza del reato di diffamazione, omettendo - ancorché la persona del denunziante coincidesse con quella del diffusore della notizia, la quale non consisteva nella mera comunicazione della esistenza di una denuncia ma nella esplicitazione del contenuto e degli elementi fattuali portati a sostegno di essa - di accertare la rispondenza al vero dei fatti denunziati e di fornire al riguardo adeguata motivazione

- Firmato: Rai – Radiotelevisione Italiana Spa
RTI – Reti Televisive Italiane Spa Telecom Italia
Media Spa Associazione Aeranti – Corallo
Associazione FRT – Federazione Radio e
Televisioni Ordine Nazionale dei Giornalisti
Federazione Nazionale della Stampa